



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA PUBBLICA DEL COMUNE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 30/11/2020 dichiarata
immediatamente eseguibile**



CAPO I: PRINCIPI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, politica e sociale.
2. I residenti nel Comune, singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune secondo le modalità previste dai seguenti articoli.
3. Su questioni di rilevante interesse per la comunità locale è altresì prevista la possibilità di consultare la popolazione per il tramite di referendum, riservato agli iscritti nelle liste elettorali comunali.

CAPO II: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 2 - Istanze

1. Le istanze sono interrogazioni con le quali gruppi di cittadini, associazioni, comitati o soggetti collettivi in genere chiedono al Sindaco ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Le istanze devono essere presentate in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune o, in alternativa, a mezzo PEC alla PEC ufficiale dell'Ente.
3. Il Sindaco risponde all'istanza per iscritto nel termine di 90 giorni dalla sua ricezione.
4. Qualora la questione oggetto dell'istanza sia riferita ad una materia amministrativa specifica e oggetto di delega ad un assessore, la risposta potrà essere delegata all'assessore stesso. Nel caso di materia oggetto di delega ad un consigliere comunale a norma dell'art. 10 dello Statuto, la risposta potrà essere fornita dal consigliere delegato.

Art. 3 - Petizioni

1. Le petizioni sono richieste scritte, presentate da almeno 100 residenti nel Comune che abbiano compiuto il 18° anno d'età, dirette a porre all'attenzione dell'Amministrazione comunale una questione di interesse collettivo.
2. Le petizioni devono essere presentate in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune o, in alternativa, a mezzo PEC alla PEC ufficiale dell'Ente. La petizione dovrà riportare oltre alla firma olografa, anche le generalità e l'indicazione di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari.
3. Dal momento della ricezione, la petizione viene inviata dall'ufficio protocollo al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e al dirigente responsabile dell'area di riferimento dell'oggetto della petizione.
4. Il Sindaco, acquisito il parere del dirigente responsabile e, se necessario, del segretario, risponde per iscritto alla petizione, nel termine di 90 giorni dalla sua ricezione.
5. Qualora la questione sia riferita ad una materia amministrativa specifica e oggetto di delega ad un assessore, la risposta potrà essere delegata all'assessore stesso. Nel caso di materia oggetto di

delega ad un consigliere comunale a norma dell'art. 10 dello Statuto, la risposta potrà essere fornita dal consigliere delegato.

6. Qualora la questione oggetto delle petizione sia di competenza del consiglio comunale, la risposta deve venire controfirmata anche dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Proposte

1. Le proposte sono le richieste scritte, presentate da almeno 150 elettori nel Comune, per l'adozione da parte del competente organo comunale di un atto rispondente ad un interesse collettivo.

2. Le proposte devono essere presentate in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune o, in alternativa, a mezzo PEC alla PEC ufficiale dell'Ente. La proposta dovrà riportare oltre alla firma olografa, anche le generalità e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari.

3. La proposta viene inviata dal protocollo al dirigente dell'ufficio responsabile per materia, il quale provvedere a svolgere l'istruttoria necessaria per il provvedimento.

4. La proposta, terminata l'istruttoria, viene inviata al segretario comunale, al Sindaco e, se rientra tra le materie di competenze del consiglio, al Presidente del Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale si pronunciano sull'ammissibilità o meno della proposta, rispettivamente nel caso che la stessa abbia ad oggetto una materia di competenza della Giunta o del consiglio, sentito il segretario comunale.

6. In ogni caso vengono dichiarate inammissibili le proposte contrarie alla Costituzione, alle leggi statali o regionali e allo Statuto Comunale, nonché quelle che prevedano un maggiore esborso per il Comune senza che vengano indicate in modo chiaro e preciso idonee fonti di copertura finanziaria.

6. Qualora la proposta venga ritenuta ammissibile, il Sindaco o il Presidente del Consiglio provvedono ad inserire la stessa all'ordine del giorno della successiva Giunta o Consiglio.

7. Nel caso di materia di competenza della Giunta, il Sindaco è tenuto a convocare il primo firmatario della proposta. Il punto verrà poi discusso nella prima Giunta disponibile, con illustrazione da parte del Sindaco.

8. Nel caso di materia di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio provvede ad invitare il primo firmatario della proposta nella Commissione permanente competente, nel corso della quale lo stesso potrà illustrare ai consiglieri il contenuto della proposta. Il punto verrà poi discusso nel corso del primo Consiglio disponibile, con illustrazione da parte del Presidente.

CAPO III: REFERENDUM

Art. 5 - Oggetto

1. Possono venire indetti referendum consultivi in merito a questioni valutate di grande rilevanza, purché rientranti nella competenza amministrativa del Comune,

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 6 - Convocazione

1. Il referendum è indetto dal Sindaco su proposta del 10% degli aventi diritto al voto, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente, o del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 7 - Referendum su proposta degli elettori

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a supportare la richiesta di referendum, i promotori, che devono essere almeno dieci soggetti iscritti alle liste elettorali del Comune, regolarmente costituiti in comitato devono presentare apposita istanza al Sindaco, sottoscritta da ciascuno di essi con indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico, precisando il referente ed il domicilio eletto.

2. L'istanza deve indicare in modo chiaro e sintetico i termini del quesito, di immediata comprensione, che si intende sottoporre alla votazione popolare, in modo che possa esprimersi sullo stesso, in alternativa e senza equivoci, un voto favorevole o un voto contrario. Ogni istanza deve avere per oggetto un solo quesito.

3. Sull'ammissibilità del referendum su richiesta degli elettori, si pronuncia un'apposita commissione composta dal Segretario comunale e da due esperti in materie giuridiche nominati dal Sindaco, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Acquisito il parere della commissione, il Sindaco si emette ordinanza conforme, che viene notificata al comitato nelle stesse forme previste per la convocazione del consiglio comunale.

4. Qualora la richiesta di referendum sia stata giudicata ammissibile, il Comitato promotore costituito dai cittadini, entro novanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione per i referendum o del Consiglio Comunale, procede alla raccolta delle firme necessarie e al loro deposito presso il Segretario Generale del Comune. Per la raccolta delle firme il comitato è tenuto a predisporre un adeguato modulo che consenta l'indicazione dei dati anagrafici (generalità, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza) e degli estremi di un documento di riconoscimento di cittadini firmatari.

5. Le firme raccolte vengono poi autenticate con le medesime forme previste per le elezioni degli organi comunali.

6. Una volta terminata la raccolta, il comitato promotore provvede al deposito delle firme presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale, coadiuvato dall'ufficio elettorale, provvede all'esame delle firme e della loro validità. A tal fine, le firme cancellate o con abrasioni si considerano nulle.

Art. 8 - Referendum su proposta del Consiglio Comunale

1. La proposta di referendum ad opera del Consiglio Comunale costituisce una normale deliberazione consiliare, con l'unica particolarità della necessità della maggioranza assoluta dei voti. Le modalità per il deposito della proposta di deliberazione e la sua approvazione sono quindi regolate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 9 – Adempimenti preliminari al voto referendario

1. Una volta validamente ammesso e indetto il Referendum, il sindaco stabilisce con ordinanza la data e l'orario della votazione, dando, se possibile, priorità ad accorpamenti con altre votazioni di carattere nazionale o regionale. In ogni caso la data per la votazione non può essere più vicina di 40 giorni dal giorno di pubblicazione dell'ordinanza.
2. L'amministrazione adeguata pubblicità all'ordinanza di indizione del referendum, provvedendo alla sua pubblicazione sul sito comunale e alla sua affissione nel territorio comunale almeno entro 30 giorni dalla data prevista. Nell'ordinanza devono essere chiaramente indicati i quesiti, l'indicazione dei tempi e luoghi del voto.
3. Alla propaganda per le consultazioni referendarie comunali si applicano ove compatibili le disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 10 – Votazione referendaria

1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum consultivo sono di competenza della Giunta Comunale. Spetta, in particolare, ad essa la determinazione ed indicazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, sentito il parere della Commissione Elettorale Comunale.
2. Ogni sezione elettorale è costituita da un presidente e tre scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, funge da Segretario. I presidenti e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco almeno quindici giorni prima della data di effettuazione del referendum. È facoltà della Giunta costituire i seggi con personale comunale o ricorrere alla nomina di cittadini idonei agli uffici di presidente o scrutatore, attingendo all'elenco tenuto presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Agli scrutatori è attribuito un compenso pari a quello previsto dalle leggi statali per gli scrutatori in caso di referendum con singolo quesito.
3. Le schede per il Referendum comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali; contengono il quesito completo, seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.
4. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.
5. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che avrebbero diritto di voto alle elezioni per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale qualora si tenessero in concomitanza con la votazione referendaria. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, con le stesse modalità della votazione per i referendum nazionali, ove compatibili. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato il più possibile a criteri di semplicità ed economicità.
6. Gli elettori vengono identificati mediante un documento d'identità in corso di validità o, in alternativa, mediante conoscenza diretta dagli scrutatori. Non è necessaria l'apposizione del timbro sulla tessera elettorale.
7. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo il termine della votazione. Ogni sezione redige l'apposito verbale di scrutinio che viene trasmesso all'Ufficio Centrale per il referendum.

Art. 11 – Risultati del Referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per il referendum, costituito dall'Ufficio Elettorale e dai presidenti delle sezioni elettorali 1 e 2.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 11.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria: a determinare il numero degli elettori che hanno votato, al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. La consultazione referendaria si intende accolta qualora raggiunga voto favorevole della metà dei votanti e che rappresentino comunque almeno un terzo degli iscritti alle liste elettorali del Comune.
4. L'Ufficio centrale, una volta constatato il risultato referendario provvede a redigere il verbale finale di determinazione e proclamazione del risultato di cui viene inviata copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari.
5. Il Sindaco provvede alla pubblicazione dei risultati del referendum sul sito comunale e alla loro affissione nel territorio comunale.

Art. 12 - Effetti del Referendum

1. Nel caso in cui la proposta sia stata accolta, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, a convocare il Consiglio comunale per assumere provvedimenti in ordine all'esito referendario.
2. Qualora il Consiglio Comunale così convocato decida di non accogliere le indicazioni referendarie, la delibera relativa deve essere adeguatamente motivata in ordine alle decisioni che hanno portato alla mancata accettazione.

CAPO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Rimandi di legge

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge del testo degli enti locali e dello Statuto Comunale, nonché, per quanto riguarda il Capo III, la normativa in vigore relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto nelle consultazioni referendarie nazionali.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative, statutarie e comunque altre disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove norme in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione. Da tale momento tutte le disposizioni in contrasto, si intendono abrogate.